

Proposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE)

“REGOLAZIONE DEGLI IMPORTI INFERIORI AD UNA SOGLIA MINIMA PREFISSATA”

1. PREMESSA

Con il presente documento, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito Cassa e/o CCSE) avanza una proposta per la regolazioni degli importi inferiori ad una soglia minima prefissata.

Una delle principali attività della Cassa è la riscossione delle componenti tariffarie dagli operatori del settore elettrico, gas e idrico; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogate a favore delle imprese secondo regole emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI).

Da una recente analisi dei movimenti bancari della Cassa, si evince che un numero consistente di movimentazioni finanziarie è costituito da versamenti/erogazioni di importi di valore modesto, per i quali il costo dell’operazione (in termini economici e di attività), in molti casi, risulta confrontabile, se non addirittura superiore, alla stessa partita economica da regolare.

A fronte di tale risultato, appare opportuna l’introduzione di una soglia minima sia per i versamenti sia per le erogazioni che la Cassa è chiamata a regolare.

Tale soglia, vista la quantità e la rilevanza dei movimenti oggetto dell’analisi, potrebbe essere fissata a 250 €.

L’introduzione di una soglia minima implicherebbe che gli importi inferiori siano corrisposti con una dilazione non superiore all’anno e senza addebito di interessi che, comunque, si valutano dell’ordine di qualche migliaio di euro. Un bilancio tra costi e benefici vedrebbe quindi una larga preponderanza dei secondi rispetto ai primi.

Si ritiene che detto intervento produrrebbe una importante semplificazione delle attività amministrative. Il beneficio sarebbe significativo sia per la Cassa, che registrerebbe una notevole riduzione del numero dei movimenti finanziari, con un alleggerimento dei meccanismi di pagamento/incasso, sia per le aziende e gli altri operatori interessati, che beneficerebbero di un meccanismo automatico di gestione dei flussi finanziari da e verso Cassa in grado di richiedere l’effettuazione di movimenti solo quando risultino di entità non trascurabile.

2. RISULTATI DELL'ANALISI

Dall'analisi dei movimenti bancari della Cassa, effettuata con riferimento ad un periodo di 12 mesi, compreso tra il 6° bim 2012 e il 5° bim 2013 (per il settore idrico il periodo di osservazione è ristretto ai primi 5 bimestri del 2013) e limitata alle sole dichiarazioni di frequenza bimestrale o trimestrale, è emerso che la somma dei versamenti effettuati dagli operatori e delle erogazioni effettuate da Cassa risulta dell'ordine di circa 24.000 movimenti/anno.

Con riferimento al periodo in esame (Tabella 1), questa analisi ha evidenziato che, qualora fosse stata fissata una soglia minima di 250 €, in corso d'anno sarebbero stati sospesi fino a 4.736 movimenti nel settore elettrico, 892 nel settore gas, e 502 nel settore idrico, pari a circa il 25% delle operazioni complessive. In termini economici, il valore complessivo dei movimenti sospesi sarebbe stato non superiore a circa € 450.000 (di cui € 410.000 a titolo di versamenti in favore di Cassa) che, comunque, sarebbe stato corrisposto con un ritardo medio inferiore ai sei mesi.

Tabella 1 Ricognizione degli importi inferiori alla soglia di 250€ registrati dalla Cassa per i settori elettrico, gas e idrico relativamente al periodo: 6° bim 2012 - 5° bim 2013

Settore	Anno	Erogazioni CCSE	Versamenti Imprese	Totale operazioni inferiori a 250€	Numero totale di operazioni	% del Totale
<i>ELT</i>	2012-2013	651	4.085	4.736	12.453	38
<i>GAS</i>	2012-2013	144	748	892	10.779	8
<i>IDR</i>	2012-2013	35	467	502	1.061	47
	Totale	830	5.300	6.130	24.293	25


Fissare una soglia minima a 250 € appare un ottimo compromesso tra le esigenze di semplificazione e quelle della gestione di gettiti adeguatamente uniformi. La tabella 2 e la Figura 1 riportano alcuni dati di dettaglio emersi dall'analisi dei movimenti nel medesimo periodo di cui sopra.

Le considerazioni che portano all'individuazione di 250 €, come valore soglia, nascono da una stima di massima, che si può ritenere molto prudentiale, del costo marginale minimo attribuibile alle attività amministrative, svolte da Cassa e/o da un'impresa, per effettuare un versamento: questo costo si può assumere non inferiore ad 1,5 €/operazione.

Tabella 2. Ricostruzione dei movimenti bancari registrati dalla Cassa per i settori: elettrico, gas e idrico relativamente al periodo: 6° bim 2012 - 5° bim 2013..

	Range valori	NUMERO OPERAZIONI BANCARIE			
		ELT	GAS	IDR	ELT-GAS-IDR
EROGAZIONI	< 50€	433	86	33	552
	< 100€	533	102	34	669
	< 150€	581	120	34	735
	< 200€	623	129	35	787
	<250€	651	144	35	830
	<300	676	157	36	869
	Totale	1.378	2.698	40	4.116
VERSAMENTI	< 50€	1.909	278	291	2.478
	< 100€	2.775	419	373	3.567
	< 150€	3.365	533	408	4.306
	< 200€	3.805	644	448	4.897
	<250€	4.085	748	467	5.300
	<300	4.363	834	502	5.699
	Totale	11.075	8.081	1.021	20.177

Figura 1. Numero complessivo di operazioni bancarie registrate dalla Cassa nel periodo di riferimento: 6° bim 2012 - 5° bim 2013



I risultati riportati sopra, relativi alle analisi svolte sul periodo in esame, mostrano che una soglia fissata a 250 € avrebbe sospeso movimenti per un valore complessivo non superiore a 410.000 € per i versamenti in favore di Cassa e non superiore a 40.000 € per le erogazioni di Cassa nei

confronti delle imprese. Quindi, il valore massimo cumulato del minore capitale temporaneamente giacente presso i conti di gestione di Cassa sarebbe stato pari a $410.000 - 40.000 = 370.000$ €.

Questi 370.000 € sarebbero comunque stati incassati da Cassa con un ritardo medio non superiore ai sei mesi. Quindi, considerando il tasso applicato a Cassa dall'istituto cassiere, che nel periodo osservato è stato mediamente pari a circa il 4,2%/anno, il "maggiore costo" introdotto per il sistema sarebbe stato non superiore ai minori interessi maturati sulla somma sospesa, calcolabili prudenzialmente per eccesso - e al lordo delle tasse sui depositi bancari - come segue:

$$370.000 * 0,042/2 = 7.770 \text{ €}.$$


In considerazione del fatto che i movimenti sospesi sarebbero stati fino ad un massimo di 6.130, se ne deduce un costo per operazione evitata pari a:

$$7770 / 6.130 = 1,27 \text{ €/operazione}$$

che risulta di poco inferiore al costo (1,5 €) che si sarebbe dovuto sostenere per effettuare ogni singola operazione.

A confortare ulteriormente la scelta del valore di 250 € come soglia per gli "importi minimi", almeno in una prima fase di implementazione del meccanismo, anche l'osservazione che questo valore rappresenta il livello per il quale l'aumento dell'incidenza percentuale dei movimenti evitati, sul totale delle dichiarazioni, si riduce a valori contenuti (inferiori al 2%) e sostanzialmente stabili per ogni ulteriore incremento di 50 € del livello di soglia (Figura 2).

Figura 2. Percentuale di operazioni evitate per incrementi successivi di 50 € del livello di soglia



3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Nel nuovo schema proposto, le imprese (settore: Elettrico, Gas e Idrico) continueranno ad inviare a Cassa i dati fisici che concorrono alla determinazione degli importi dovuti, mediante dichiarazioni bimestrali/trimestrali. Le relative regolazioni economiche, invece, comprensive sia delle erogazioni da parte della Cassa sia dei versamenti da parte delle imprese, dovranno essere effettuate solo una volta raggiunto un importo cumulato pari al valore di soglia individuato: € 250.

In sostanza, quindi, i pagamenti (e/o le erogazioni) che risultano dalle dichiarazioni fatte nei singoli bimestri/trimestri, se di importo inferiore a 250 €, dovranno essere cumulati fino al raggiungimento del valore di soglia fissato. Si dovrà procedere con la regolazione economica, in un'unica soluzione, solo quando l'importo singolo o la somma algebrica dei dati riepilogativi bimestrali/trimestrali cumulati per conto è superiore, in valore assoluto, a 250 €.

Il cumulo dei pagamenti/erogazioni dovrà essere fatto con riferimento ad ogni singolo conto, non sarà cioè possibile cumulare debiti/crediti relativi a Conti di gestione diversi. Il cumulo non potrà, altresì, riguardare pagamenti/erogazioni relativi ad anni diversi, con la conseguenza che, in ogni caso, la regolazione dovrà avvenire almeno una volta, alla fine dell'anno, anche se il cumulo non avrà raggiunto il valore di soglia.

4. CONCLUSIONI

L'analisi svolta non ha evidenziato concentrazioni del fenomeno su componenti e/o aziende specifiche che potessero orientare la Cassa verso possibili proposte alternative di soluzione regolatorie all'AEEGSI.

Dal punto di vista applicativo, la Cassa dovrà adeguare i propri sistemi informatici per rendere automatiche la sospensione degli importi inferiori alla soglia minima stabilita e la loro regolazione complessiva al verificarsi di una delle due evenienze seguenti:

- ✓ raggiungimento cumulato del valore di soglia prefissato;
- ✓ regolazione relativa al 5° bimestre dell'anno (effettuata a chiusura dell'anno solare).